



Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

**CRITERI DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INTERMEDI DEI VALORI LIMITE DELLE
SANZIONI STABILITI DAL D.LGS. 152 DEL 2006 E S.M.I.;**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.R. n. 5158 del 20.10.2000 sono stati stabiliti i criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.lgs. 152/99 e s.m.i.;
- in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);
- il D.lgs. 152/2006 ha abrogato, tra gli altri, il D.lgs. 152/99;
- il su citato D.lgs. 152/2006 prevede, all’art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- il predetto D.lgs. 152/2006 stabilisce, inoltre, all’art. 136, che *“le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento”*.

PRESO ATTO

- della necessità di predisporre ed approvare i criteri generali per l’applicazione della misura delle sanzioni stabilite dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, recante “decreto legislativo n. 152 del 2006 criteri generali per l’applicazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie”, ha stabilito per l’applicazione della misura delle sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006 i seguenti criteri generali:
 1. natura dei corpi ricettori;
 2. superamento di uno o di più parametri indicati nelle tabelle allegate alla parte terza del D.lgs. 152/2006;
 3. gravità della violazione in base al tipo di superamento (lieve, moderato, forte);
 4. recidiva;
 5. eliminazione ovvero attenuazione delle conseguenze della violazione;
- che la citata deliberazione, nell’approvare i suindicati criteri generali per l’applicazione della misura delle sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006, rinvia *“al Dirigente competente l’adozione degli atti volti a dare attuazione alla presente deliberazione”*;

VISTI

- la L. 689/81 e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/99 e s.m.i.;
- la deliberazione di G.R. n. 5158 del 20.10.2000;
- il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 245 del 31.05.2011;
- le delibere di G.R. n. 86 del 07.03.2011 e n. 128 del 28.03.2011;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore

DECRETA

- di stabilire ed approvare, sulla base dei criteri generali per l'applicazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dalla D.G.R. n. 245 del 31.05.2011, i criteri di applicazione degli importi intermedi delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. secondo il documento che, allegato al presente, costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

Il presente provvedimento è trasmesso al Coordinatore dell'A.G.C. 05, al Dirigente del Settore CIA, nonché al settore BURC per la pubblicazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 133, COMMA 1

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.

ART.140

Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

Superamento valori limiti tabellari

Criteri generali per la determinazione e graduazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006

SANZIONE BASE

Per la determinazione delle sanzioni si è ritenuto di dover tener conto, prioritariamente, della natura dei corpi ricettori che sono stati suddivisi in tre classi; assegnando, ad ognuna di essi un valore minimo e massimo comunque racchiusi in quelli fissati dal comma 1 dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006:

- | | |
|---|---|
| 1. aste fluviali principali e fascia costiera | sanzione minima € 10.000,00
sanzione massima € 25.000,00 |
| 2. canali, affluenti e suolo | sanzione minima € 5.000,00
sanzione massima € 15.000,00 |
| 3. pubblica fognatura e corsi d'acqua a portata naturale nulla per periodo non inferiore a n. 120 giorni durante l'anno | sanzione minima € 3.000,00
sanzione massima € 10.000,00 |

GRADUAZIONE DELLA SANZIONE

Determinati i valori, minimo e massimo, della sanzione base da applicare, si passerà a graduare la sanzione valutando il numero dei parametri fuori norma e la percentuale di superamento rispetto ai valori

limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 parte III del D. Lgs. n. 152/2006, secondo i seguenti criteri:

1. per il superamento di **uno solo** dei parametri riportati nelle tabelle di cui all'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la sanzione per ogni corpo ricettore come sopra individuato sarà così determinata:

IMPORTO SANZIONE = [minimo della sanzione base + (delta x aliquota a) + (delta x aliquota c)] x aliquota b.

I termini dell'espressione per ogni corpo ricettore come sopra individuato sono così calcolati:

- delta = sanzione massima – sanzione minima;
- aliquote:
 - a) da 0.15 a 0.75 per la gravità della violazione, tenendo conto anche della natura delle sostanze e delle conseguenze inerenti l'alterazione ambientale, la gravità del danno, lo stato di pericolo, così suddivisa:

superamento lieve	(> 0-25%)	da 0.15 a 0.35
superamento moderato	(> 25-50%)	da 0.35 a 0.55
superamento forte	(> 50%)	da 0.55 a 0.75
 - b) opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

0.30	in caso di rimozione dello stato antigiuridico
0.50	in caso di attenuazione dello stato antigiuridico
1.0	in caso di non rimozione dello stato antigiuridico
 - c) personalità dell'agente con i precedenti e le relative condizioni economiche:

0.0	in caso di prima infrazione
0.15	in caso di seconda infrazione
0.25	dalla terza infrazione in poi

2. per il superamento **di più parametri** delle tabelle di cui all'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicherà la sanzione calcolata secondo il punto precedente per il parametro più alto, aumentata del 10% del valore delle sanzioni, calcolate con il medesimo criterio, applicabili ad ogni ulteriore parametro fuori norma e fino alla concorrenza di € 30.000,00.

3. L'inosservanza dei valori limite relativa a scarichi recapitati nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 oppure nei corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, comporta l'applicazione della sanzione da € 20.000,00 a € 30.000,00 secondo i criteri di cui alla suindicata graduazione delle sanzioni.

Per quanto concerne il parametro Escherichia Coli, così come previsto nelle note di cui alle tabelle dell'allegato 5 della parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà tenersi conto per l'irrogazione della sanzione dell'eventuale diverso limite previsto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In mancanza di tale diversa previsione, sarà applicabile il limite previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i..

ART. 133, COMMA 2

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.

a) Scarico di reflui domestici provenienti da edifici isolati in acque superficiali o suolo, senza trattamento né autorizzazione:

- 1) € 2.400,00 per la prima infrazione;
- 2) € 3.000,00 per le successive infrazioni.

b) Scarico di reflui domestici provenienti da edifici isolati in acque superficiali o suolo, senza autorizzazione ma con trattamento:

- 1) € 600,00 per la prima infrazione;
- 2) € 1.200,00 per la seconda infrazione;
- 3) € 3.000,00 per le successive infrazioni.

c) Scarico di acque reflue urbane senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali, fogna e suolo o scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate, senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali o sul suolo provenienti da complessi residenziali, strutture ricettive, alberghi, ristoranti, hotel, campeggi, aziende agrituristiche, etc:

- 1) € 20.000,00, per la prima infrazione;
- 2) € 40.000,00, per la seconda infrazione;
- 3) € 60.000,00, per le successive infrazioni;

d) Scarico di acque reflue urbane senza autorizzazione ma con trattamento in acque superficiali, fogna e suolo o scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate, senza autorizzazione ma con trattamento in acque superficiali o sul suolo provenienti da complessi residenziali, strutture ricettive, alberghi, ristoranti, hotel, campeggi, aziende agrituristiche, etc:

- 1) € 6.000,00 per la prima infrazione;
- 2) € 12.000,000 per la seconda infrazione;
- 3) € 18.000,00 per la terza infrazione;
- 4) € 60.000,00 per le successive infrazioni;

e) Scarico nel corpo ricettore di acque reflue urbane provenienti dall'uso improprio dello sfioratore di piena:

- 1) € 6.000,00 per la prima infrazione;
- 2) € 12.000,000, per la seconda infrazione;
- 3) € 18.000,00 per la terza infrazione;
- 4) € 60.000,00 per le successive infrazioni.

f) Scarico abusivo di acque reflue domestiche in corpi idrici ricadenti in aree dichiarate sensibili, nei siti dichiarati di interesse comunitario, nelle zone di rispetto e nelle zone di tutela assoluta:

€ 30.000,00

g) Scarico abusivo di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree dichiarate sensibili, nei siti dichiarati di interesse comunitario, nelle zone di rispetto e nelle zone di tutela assoluta:

€ 60.000,00

ART. 133, COMMA 3

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione:

a) mancata comunicazione dei dati contenuti nel misuratore degli scarichi:

€ 5.000,00;

b) non conformità ai valori limite di emissione delle certificazioni analitiche in regime di autocontrollo:

€ 10.000,00;

c) mancata comunicazione degli interventi effettuati all'impianto di depurazione ovvero al sistema di trattamento dei reflui:

€ 10.000,00;

d) mancata comunicazione di avarie all'impianto:

€ 5.000,00

ART. 133, COMMA 4

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

a) Mancata autorizzazione in riferimento all'art. 109, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006:

€ 7.500,00

b) Mancata autorizzazione in riferimento all'art. 109, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 152/2006:

€ 15.000,00

c) Mancata autorizzazione in riferimento all'art. 109, comma 5, del D. Lgs. 152/2006:

€ 1.500,00

ART. 133, COMMA 5

Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

Si applicano le sanzioni previste dalla deliberazione G.R. n. 1764 del 3.5.2002 (Allegato B) e dalla deliberazione G.R. n. 610 del 14.2.2003 (Allegato C).

ART. 133, COMMA 6

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.

Divieto di smaltimento dei fanghi in acque superficiali dolci o salmastre:

- 1) aste principali e fasce costiere: € 60.000,00;
- 2) canali, affluenti e pubblica fognatura: € 30.000,00.

ART. 133, COMMA 7

Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque:

- a) *nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;*
- b) *effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.*

Effettuazioni di operazione di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe:

- a) *mancanza del progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2, D. Lgs. 152/2006: € 30.000,00;*
- b) *inosservanza delle prescrizioni del progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2, D. Lgs. 152/2006: € 20.000,00;*
- c) *superamento limiti qualitativi imposti dal progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2, D. Lgs. 152/2006: € 10.000,00.*

ART. 133, COMMA 8

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

Il Codice dell'Ambiente demanda alla Regione Campania la definizione degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

Non si può procedere all'applicazione di sanzioni amministrative in relazione a questo comma in quanto la Regione Campania non ha ancora legiferato in materia.

ART. 133, COMMA 9

Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

L'applicazione delle sanzioni amministrative sulle acque di dilavamento e di prima pioggia è demandata dal Codice dell'Ambiente alla Regione Campania.

Non si può procedere all'applicazione di sanzioni amministrative in quanto il Codice dell'Ambiente rinvia alla Regione Campania la competenza a legiferare in materia.

ART. 96, COMMA 4, PUNTO 3

Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchè l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque."

Per quanto previsto dall'art. 96, comma 4, punto 3) e salvo quanto previsto dall'art. 93 del R.D. n. 1775/1933, chiunque utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio dell'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa così calcolata:

- 1) Sanzione base € 3.000,00 maggiorata di € 270,00 per ogni litro o frazione di litro di acqua derivata o utilizzata abusivamente fino ad un massimo di € 30.000,00.
- 2) Nei casi di particolare tenuità configurabili quali utenze minori di cui alla di G.R. n. 3944 del 03/08/2001, la sanzione amministrativa è così calcolata:
 - a) per derivazioni di acqua per consumo umano si applica la sanzione di cui al punto 1).
 - b) derivazioni o attingimenti di acqua per uso irriguo fino a 7 l/s - sanzione base € 300,00 più € 170,00 per ogni litro o frazione di litro fino alla concorrenza del valore massimo previsto di € 1500,00;
 - c) derivazioni o attingimenti di acqua fino a 2 l/s, per tutti gli usi diversi dall'irriguo e dal consumo umano la sanzione è fissata:
 - € 750,00 per derivazioni o attingimenti fino ad 1(uno) l/s;
 - € 1.500,00 per derivazioni o attingimenti fino a 2 (due) l/s.

Chiunque deriva o attinge acqua fuori dagli orari di cui alla concessione o autorizzazione o licenza o deriva quantitativi maggiori o per usi diversi da quelli concessi o autorizzati è punito con le sanzioni previste ai precedenti punti 1) e 2).